

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

DELLA "CROCE ROSA RIVAROLESE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di giugno,
alle ore undici e minuti trenta.

In Genova (GE), Via Croce Rosa civico numero due.

Avanti a me, Dottoressa **RAFFAELLA GRASSO**, NOTAIO in **GENOVA**
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e
Chiavari,

E' PRESENTE IL SIGNOR

REPETTO RICCARDO, nato a Genova il giorno 6 maggio 1985, domi-
ciliato per la carica in Genova, Via Croce Rosa civico numero
due, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in
proprio bensì nella sua qualità di Presidente protempore del
Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante
della associazione:

"P.A.CROCE ROSA RIVALORESE", con sede in Genova, Via Croce Ro-
sa civico numero due, titolare del Codice Fiscale 80014690103,
con tutti i più ampi poteri a quanto *infra* in forza di legge,
e di statuto.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io
Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed
ora si riunisce l'assemblea generale straordinaria della sud-
detta associazione in seconda convocazione, essendo andata de-

serta l'assemblea in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

"lettura e approvazione nuovo statuto ai sensi del D.lgs. 117/17 "Testo Unico del Terzo Settore" alla presenza della Notaio Dott.ssa Grasso".

Il Signor REPETTO RICCARDO invita, quindi, me Notaio ad assistere alla presente assemblea allo scopo di redigerne il verbale, ai sensi di legge.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, dò formalmente atto che l'assemblea della suddetta associazione si svolge nel seguente modo.

Assume la presidenza dell'assemblea, per unanime consenso espresso dall'assemblea stessa per alzata di mano, il Comparsente Signor REPETTO RICCARDO, come sopra generalizzato, il quale constata e dà atto:

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 16 dello statuto mediante avviso pubblico esposto nella sede a far data dal 17 giugno 2021;

b) che sono presenti numero quarantasei associati, di persona o per deleghe, aventi diritti al voto, il cui nominativo risulta evidenziato in colore giallo nell'elenco che, debitamente sottoscritto dal comparsente e vidimato da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** onde farne parte integrante e sostanziale ed omessane la lettura ad istanza del

comparente e d'accordo con me Notaio; le suddette deleghe scritte sono state verificate valide - richiamato anche quanto disposto dall'art. 106 Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 - dal Presidente, sono esibite in assemblea e il Presidente le ritira;

c) che sussistono, pertanto, sia il quorum costitutivo che il quorum deliberativo previsti dall'articolo 17 del vigente statuto;

d) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione oltre al comparente medesimo in qualità di Presidente, i signori:

CONTI ALESSIO, nato Genova il 13 giugno 1981 Segretario;

DANOVARO MARIA GRAZIA, nata a Genova il 6 febbraio 1959;

OCCHI Paolo, nato a Genova il 30 settembre 1953,

MANNA ALESSIO, nato a Genova il 21 giugno 1986, Consiglieri

e) che l'associazione non ha Revisori Contabili non essendo per legge obbligata a dotarsene;

f) che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno;
ciò constatato il Presidente

DICHIARA

la presente assemblea validamente convocata e pertanto costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente, presa la parola, con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, evidenzia agli intervenuti

la necessità e l'opportunità di deliberare il mutamento di veste giuridica dell'Ente mediante trasformazione da Associazione a Organizzazione di Volontariato in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) - con conseguente adozione di un nuovo testo dello statuto sociale allo scopo di consentire, tra l'altro, all'Ente di richiedere l'iscrizione presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNS).

A tal riguardo, il Presidente dichiara che la sede sociale resterà invariata in Genova, Via Croce Rosa civico numero due.

Il Presidente invita, quindi, me Notaio a dare lettura della bozza di statuto sociale, aprendo la discussione in merito.

Il Presidente, essendosi conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alle proposte formulate.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, con il voto favorevole di tutti i presenti - espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

- di approvare la trasformazione della Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSA RIVAROLESE" nella "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSA RIVAROLESE 1905 O.d.V.", rimanendo invariata la propria sede in Genova, Via Croce Rosa civico numero due, con conseguente approvazione del relativo statuto;

- di confermare, quali membri dell'organo di amministrazione predetti Signori:

REPETTO RICCARDO, Presidente;

RUGGIERO VALERIO, Vice Presidente;

CONTI ALESSIO, Segretario e Consigliere;

MARCHESI LUCA, REPETTO MARINA, SACCO FABIO, BUSCEMA ROBERTO SALVATORE, Consiglieri,

i quali hanno prima d'ora manifestato l'intenzione di accettare l'incarico; di confermare membri del Collegio dei Sindaci i Signori Cannavò Roberto, Naldoni Fabio e Sanetti Martino

- di delegare il Presidente il Signor REPETTO RICCARDO sopra generalizzato, a compiere tutte le pratiche e formalità dipendenti dal presente atto ed anche a richiedere l'iscrizione del presente Ente presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore autorizzando ad apportare all'atto stesso e allo statuto allegato tutte le modificazioni, soppressioni e aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

Stante quanto sopra deliberato l'assemblea dà atto che:

- il nuovo testo dello statuto sociale è quello che, previa lettura datane da me Notaio in assemblea, viene confermato ed approvato da parte di tutti gli associati presenti allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Ai fini della registrazione del presente atto il Comparsante insta per l'applicazione di un'imposta fissa di Registro, ipotecaria e catastale, in applicazione dell'art. 82, comma 3,

del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore) in quanto trattasi di trasformazione di enti del Terzo Settore da Associazione ad Organizzazione di volontariato con conseguente adozione di un nuovo testo dello statuto sociale.

Verranno volturati all'associazione nella nuova forma e nuova denominazione, a semplice esibizione del presente atto, tutti i contratti in corso con qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, nonché tutti i conti e depositi anche cauzionali ed ogni altra ragione attiva o passiva della società, cosicché la stessa subentri in tutto e per tutto nel patrimonio della società trasformata.

Gli effetti della trasformazione di cui al presente atto decorreranno dalla data odierna.

L'associazione risultante dalla trasformazione prosegue in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, esistenti in capo all'associazione "P.A.CROCE ROSA RIVAROLESE", verranno volturati nei Registri Immobiliari all'associazione nella nuova forma e nuova denominazione gli immobili siti in Genova, e precisamente: unità immobiliare segnata con il civico numero due di Via Croce Rosa, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla Sezione RIV, FOGLIO 33, PARTICELLA 178, Z.C. 4, CATEGORIA B/1, CONSISTENZA 3960 MQ, R.C. EURO 4908,42 (PIENA PROPRIETA') E LA QUOTA DI COMPROPRIETA' pari ad 1/4 (un quarto) dell'appartamento sito in Genova Passo Torbella civico numero sette interno quindici, censito

al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, alla sezione RIV, FOGLIO 36, PARTICELLA 1, SUB.12, Z.C. 4, CATEGORIA A/3, CLASSE 3, CONSISTENZA 5,5 VANI, SUPERFICIE CATASTALE 99 MQ (TOTALE ESCLUSE AREE SCOPERTE 98MQ) R.C. EURO 525,49.

Per quanto occorrere possa, il Presidente dichiara che i dati catastali e la planimetria di ciascun immobile è depositata regolarmente in Catasto ed è conforme allo stato di fatto dell'immobile.

Il comparente autorizza fin d'ora ogni ente pubblico o privato a volturare tutti gli atti, rapporti contratti all'associazione nella nuova forma giuridica.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono poste a carico dell'associazione come il Comparente dichiara.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la presente Assemblea Generale Straordinaria degli associati essendo le ore dodici e minuti trenta.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Signor Comparente che l'approva, lo dichiara conforme a quanto accaduto in assemblea e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti quaranta.

Scritto per la maggior parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano quest'atto occupa di due fogli otto pagine circa.

Firmato: Riccardo Repetto

" Raffaella Grasso Notaio

ALLEGATO ¹⁴ AL N° 6145 DI RACCOLTA

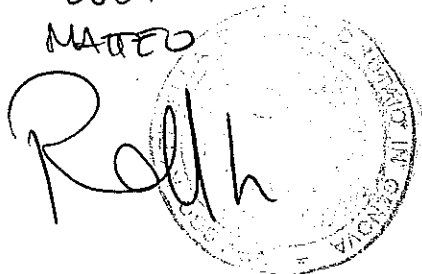
Cognome	Nome	Tessera Sociale
Accatto	Tiziano	21854
Asprello	Gabriel	22269
Attardi	Fabiola	22337
Aveta	Giada	22279
Barbano	Andrea	22484
Bartolucci	Andrea	21773
Bellani	Marta	22272
Berretti	Ettore	22523
Bersaglieri	Graziella	21917
Bonassi	Timothy	22160
Bora	Iuliana Mihaela	22509
Brundo	Luca	22537
Bruno	Luca	22428
Bucco	Danny	22131
Bumbaca	Gabriele	22293
Buscema	Roberto	20922
Cagnacci	Thomas Mattia	22399
Calascibetta	Sharon	22544
Cameli	Andrea	22431
Campus	Luca	21944
Cancedda	Francesca	22543
Caprile	Cinzia	22495
Casale	Silvia	13933
Casale	Giovanni	13932
Casro Vera	Jhorman Kevin	22554
Castello	Giacomino	22555
Catroppa	Valeria	22195
Clavijo Vega	Gabriela Carolina	22390
Conti	Alessio	21998
Corsini	Beatrice	22193
Corsini	Eleonora	22116
Cosentino	Roberta	21774
Crocco	Edoardo	22393
Cusme Rivadeneira	Nicole Jamileth	22557
Dagostino	Stefano	22496
Dalceri	Enrico	22359
Danovaro	Maria Grazia	14771
Del Gaudio	Nicolas	22514
Demartis	Efrem	27559
Di Cristo	Chiara	22543
Di Grigoli	Pierluigi	22413
Di Paolo	Daniele	22497
Elisa	Martinoni	17788
Enea	Debora	22432
Esposito	Carolina	22564
Fadda	Massimo	13368
Fadda	Camilla	22561
Ferrando	Daniele	22494
Ferrera	Michelle	25074
Ferrera	Alex	22530
Fiorini	Alessio	22287
Floris	Francesco	16581
Floris	Pietro	17188
Furcas	Ivan	22397
Galizia	Rossana	22374
Garbarino	Valeria	22284
Gorini	Sonia	22169
Grezzi	Rita	22486
Grosso	Graziano	22134
Guida	Sara	17648
Iaia	Giulia	22540
Ilie Maria	Adelina	22445
Infurna	Daniela	22506
Jallow	Mohamed	22549
Kamishi	Drilon	22532
Kapaj	Kristian	22444
La Monica (Fabiola)	Chiara	22486
La Rosa	Matteo	22541
Lanzo	Azzurra	22488
Latenzio	Mario	22542
Laurino	Silvio	12485
Lazzari	Teresa	22123
Lisci	Giuseppe	22463

CEMMENO PIERLUIGI
FIGLIOMENO SERENA

Riccardo Gelo
Roll

Lulso	Giovanni	22156
Lunetta	Davide	21105
Macias	Herrera	22562
Madalina	Marian Ionella	22563
Manca	Maria teresa	22518
Manconi	Mauro	22498
Manna	Alessio	21512
Manna	Mattia	22499
Marchese	Serena	22502
Marotta	Lara	22531
Marro	Arianna	22263
Marro	Giorgio	22261
Marro	Riccardo	22262
Martinoni M	Maurizio	11911
Maugeri	Sebastian	22205
Mautone	Carmelo	22471
Mautone	Eraclito	22466
Melis	Martina	22538
Melloni	Irene Licia	22447
Menini	Andrea	22303
Menini	Matteo	22546
Merello	Daniela	23342
Micelli	Jessica	22127
Montera	Grazia	22475
Mosquera Munoz	Michael	22539
Nivoi	Sergio	22522
Nivoi	Daniela	22521
Nodari	Luisella	11098
Occhi	Paolo	21883
Occhi	Alessia Anastasia	22560
Occhipinti	Chiara	22400
Orlando	Alessio	22464
Ovabane	Ayoub	22556
Pastore	Aura	22239
Pedemonte	Caterina	13931
Pettinati	Francesca	22373
Picco	Mattia	22454
Pirrottina	Marco	21344
Pistone	Alessia	22515
Pistone	Francesco	22515
Poggio	Simone	22481
Repetto	Marina	15358
Repetto	Riccardo	20860
Repetto	Andrea	22520
Rinaldi	Sara	22434
Rinaldi	Nino Emilio	22550
Romania	Cristina	21136
Ruggiero	Valerio	
Sacco	Fabio	20097
Sau	Paolo	22077
Savio	Serena Federica	22472
Scavia	Silvia	22412
Schiano	Carmela	22548
Serando	Cristina	22487
Severi	Bruno	2406
Spano	Massimo	22411
Tagliata	Marco	22194
Tocco	Sabrina	22485
Toscano	Maria Beatrice	22378
Totaro	Tiziana	22470
Vella	Andrea	22423
Vitaliti	Roberta	22529
Volpara	Mario	22419
Zanchini	Mattia	22087

PISTONE GIUSEPPE
NIVOI VALENTINA
MANCHESI WCA
TIRASSO MATTEO



Riccardo Repetto

All. "B " al n.6145 di Raccolta-----

Statuto Pubblica Assistenza Croce Rosa Rivarolese 1905 O.d.V.-

-----**Titolo I - Profili generali**-----

-----**Art. 1 - Denominazione, sede e emblema**-----

1. È costituito ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "Pubblica Assistenza Croce Rosa Rivarolese 1905 O.d.V.", che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta. Essa nasce nel 1905 a Rivarolo Ligure (oggi Rivarolo, delegazione della città di Genova), su impulso di volenterosi cittadini e mercé di cooperazione della società di Mutuo Soccorso "Nuova Concordia", il 1° aprile 1905.-----

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

3. Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.-----

4. L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce rosa su campo bianco ornata da un cerchio rosa. Nel cerchio al centro in alto in posizione di semicerchio la scritta "CROCE ROSA". Nel cerchio al centro in basso, in posizione di semicerchio la scritta "RIVAROLESE". Tra i due bracci della croce in alto a destra una "P" a sinistra una "A". In basso sotto i bracci della croce a destra e sinistra due stelle, a simboleggiare la "Stella d'Italia" simbolo della nostra Nazione. La scritta può essere sostituita o in aggiunta con la denominazione in lingua genovese "CROXE REUZA DE RIEU". Possono inoltre contornare la croce da un lato un ramo di acacia, a rappresentare la speranza e la continuazione della vita dopo la morte, e da un lato un ramo di ulivo, a rappresentare la volontà di pace e fratellanza fra gli Uomini.-----

-----**Art. 2 - Principi associativi fondamentali finalità**-----

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.---

2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i.i, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.-----

3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla

elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.-

4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione, senza distinzione di sesso, orientamento sessuale, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.-----

-----Art. 3 - Scopi associativi-----

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.-----

2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:-----

a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;-----

b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;-----

c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;-----

d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;-----

e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;-----

f) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;-----

g) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.-----

-----Art. 4 - Attività-----

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art.5 lett.a del Dlgs.117/17;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art.5 lett.b del Dlgs.117/17.-----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'art.5 lett.c del Dlgs.117/17;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art.5 lett.d del Dlgs.117/17;-----

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali di cui all'art.5 lett.e del Dlgs.117/17;-----

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art.5 lett.i del Dlgs.117/17;-----

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-

tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art.5 lett.1 del Dlgs.117/17;-----

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art.5 lett.q del Dlgs.117/17;-----

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art.5 lett.r del Dlgs.117/17;-----

i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lett.t del Dlgs.117/17;-----

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art.5 lett.v del Dlgs.117/17;-----

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell'infanzia di cui all'art.5 lett.w del Dlgs.117/17;-----

n) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 di cui all'art.5 lett.x del Dlgs.117/17;-----

o) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art.5 lett.y del Dlgs.117/17;-----

p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art.5 lett.z del Dlgs.117/17.-----

2. L'associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 purché riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.-----

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.-----

4. L'associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i.---

5. L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 Dlgs117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.-----

-----**Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito**-----

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno per-

sonale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.-----

2. L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.-

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.-----

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.-

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.-----

-----Titolo II - Soci-----

-----Art. 6 - Requisiti-----

1. L'associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formuli richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.-----

2. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di orientamento sessuale, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento, ove esistente, ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.-----

a) Viene istituita la figura di "Angelo Rosa Onorario". Tale riconoscimento può essere concesso a tutti coloro che si sono distinti nel mondo del soccorso, della solidarietà, del volontariato e in generale per particolari atti benemeriti nella vita quotidiana, nella società o durante lo svolgimento del proprio lavoro/professione. -----

Può essere segnalato dall'assemblea, dal Consiglio, da un socio ordinario o da un altro "Angelo Rosa Onorario". Sarà concessa previa valutazione delle candidature da parte del Consiglio che ne decide la concessione. Potrà essere istituita una commissione dedicata con apposito regolamento.-----

b) Viene istituita la figura di "Angelo Rosa Sostenitore". Tale figura comprenderà tutti coloro che pur non facendo attiva-

mente parte della vita associativa della nostra Istituzione, vorranno sostenerla con una donazione annuale o mensile definita annualmente dal Consiglio.-----

3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio Direttivo che esamina entro la prima data utile di giorni istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.---

4. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.-----

a) Le figure di "Angelo Rosa Onorario" e "Angelo Rosa Sostenitore" non comportano alcun vincolo associativo.-----

5. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.--

6. I soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.-----

7. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.-----

-----Art. 7 - Diritti-----

1. I soci, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 6 del presente Statuto, hanno diritto di:-----

a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;-----

b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;-----

c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;-----

d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;-----

e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;-----

f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;----

- g) Essere informati sull'attività associativa;-----
- h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;-----
- i) Recedere dall'appartenenza all'associazione.-----
- Art. 8 - Doveri-----
1. I soci sono tenuti a:-----
- a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;-----
- b) Versare la quota associativa;-----
- c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;-----
- d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e) Rispettare la Promessa della Croce Rosa: "io (nome Socio) con pieno e profondo convincimento e con assoluta volontà, divento un membro della Croce Rosa Rivarolese e solennemente prometto: Di soccorrere e confortare chiunque, senza distinzione di provenienza, etnia, religione; di avere sacri la Vita, la Libertà e la Dignità di tutti; di difendere chiunque dalle ingiustizie; di avere rispetto dei principi dei Fondatori del nostro Sodalizio di: Libertà, Uguaglianza, Fratellanza; di impegnarmi nella mia formazione personale per un continuo miglioramento delle mie conoscenze e capacità di Soccorritore; di avere rispetto e portare con Orgoglio e dedizione la Divisa della Croce Rosa Rivarolese; di avere rispetto del Tricolore Italiano, della Costituzione Italiana e delle leggi che ad essa si conformano; di applicare questi principi nella mia Vita quotidiana Solennemente Prometto"; di tale giuramento ogni membro ne avrà copia e sarà presente nella Sede Sociale.-----
- Art. 9 - Incompatibilità-----
1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.-----
2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.-----
- Art. 10 - Perdita della qualità di socio-----
1. La qualità di socio si perde:-----
- a) Per morosità, quando il socio non provvede il rinnovo e/o il versamento della quota associativa entro il termine fissato dal consiglio direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;-----
- b) Per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;---
- c) Per esclusione, quando il socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno PEC;-----
- d) Per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in

forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.-----

2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E' facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti assunti al collegio dei probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.-----

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

-----Art.11 -Scritture contabili e bilancio-----

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.-----

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.-----

3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.-----

4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.-----

-----Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate-----

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.----

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

a. Dalle quote associative versate dai soci;-----

b. Da contributi di privati;-----

c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;-----

d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;-----

e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati fina-

lizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;-----

- f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;-----
- g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;-----
- h. Da attività di raccolta fondi;-----
- i. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;-----
- j. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;-----
- k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs117/17 e s.m.i.;-----
- l. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;-----
- m. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;-----
- n. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 5;-----
- o. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente;-----

-----Art. 13 - Patrimonio-----

- 1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----
- 2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

-----Art. 14 Bilancio sociale-----

- 1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.-----
- 2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di Euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.-----

-----Titolo IV - Organi associativi-----

-----Art. 15 - Organi-----

- 1. Sono organi dell'Associazione:-----
 - a) l'Assemblea dei soci;-----
 - b) il Consiglio direttivo;-----
 - c) il Presidente;-----
 - d) il Collegio dei Sindaci, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;-----
 - e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze

non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;-----

f) il Collegio dei probiviri.-----

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.-----

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

-----Art. 16 - Assemblea-----

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.-----

2. E' convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto inviato a mezzo lettera, mail, pec, fax, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.-----

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e, ove prevista, la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.-----

4. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.-----

5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.-----

6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.-----

7. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.-----

-----Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi-----

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione

delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.-----

3. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.-----

-----Art. 18 - Adempimenti e partecipazione-----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall'assemblea scelta tra i soci presenti. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda. -----

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.---

3. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.-----

4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. In caso i soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero dei soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.-----

5. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.--

-----Art. 19 - Competenze-----

1. L'assemblea ordinaria:-----

a. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;-----

b. Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio di-

rettivo;-----

c. Determina l'importo annuale delle quote associative;-----

d. Definisce le linee programmatiche della Associazione;-----

e. Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;-----

f. Approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;-----

g. Determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;----

h. Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;-----

i. Elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;-----

j. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;----

k. Delibera sulla esclusione degli associati.-----

l. Delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo o dal consigliere allo scopo delegato;-----

m. Delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;-----

n. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.----

1. L'assemblea straordinaria delibera:-----

a. Sulle modifiche dello statuto sociale;-----

b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----

c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.-----

-----Art. 20- Consiglio direttivo-----

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.-----

2. Il consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.-----

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.-----

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere. Si rimanda al regolamento per le ulteriori cariche operative.-----

4. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.-----

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.-----

6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.-----

7. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.-----

8. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.-----

9. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.-----

10. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.-----

11. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi-----

-----Art. 21 - Quorum costitutivi e voto-----

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.-----

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.-----

2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.-----

3. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.-----

-----Art. 22 - Competenze-----

1. Il Consiglio direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art.26 del Dlgs1.117/17 e s.m.i ed in particolare:----

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;-----

- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;-----
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;---
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;-----
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;-----
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;-----
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;-----
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;-----
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.-----
2. Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente, vicepresidente, segretario o tesoriere alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.-----
- Art. 23 - Presidente**-----
1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.-----
2. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.-----
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci**-----
1. Il collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica cinque anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. -----
2. Il Collegio dei Sindaci, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.-----
3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente

normativa Il Collegio dei Sindaci opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei Sindaci deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.-----

4. Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.-----

-----**Art. 25 Revisore legale dei conti**-----

1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.-----

-----**Art. 26 - Collegio dei probiviri**-----

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti anche fra i non soci, dura in carica cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili.-----

2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.-

3. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.-----

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.-----

4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.-----

-----**Art. 27 Libri sociali obbligatori**-----

1. Ai sensi dell'art.15 del DLgs 117/17 e s.m.i l'associazione deve tenere:-----

a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;-----

b) Il libro degli associati;-----

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;-----

d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.-----

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.-

-----**Art. 28- Scioglimento dell'Associazione**-----

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso

di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

-----Art. 29 - Norme transitorie-----

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica fino alla scadenza di cui all'art. 20, comma 2, fatte salve le previsioni di cui all'art. 20 comma 9 del presente Statuto.-----

2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/17.-----

3. Ogni modifica al presente statuto, eseguita su richiesta degli enti, finalizzate al mantenimento dell'iscrizione nei diversi registri previsti dalla legge e per le convenzioni con enti terzi, può essere eseguita dal Presidente sentito il parere del con Consiglio.-----

4. Verrà stilato apposito Regolamento atto a normare le attività dell'Associazione e della vita associativa.-----

-----Art. 30 - Rinvio-----

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti in materia e il Regolamento Interno.-----

Firmato: Riccardo Repetto-----

" Raffaella Grasso Notaio-----

Certifico io sottoscritta, Dottoressa Raffaella Grasso Notaio in Genova che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico.